

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/TFN – Sezione Disciplinare (2019/2020)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Avv. Mario Antonio Scino - **Presidente**; dall'Avv. Paolo Clarizia, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Angelo Venturini - **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Giancarlo Di Veglia - **Rappresentante AIA**; dell'Avv. Salvatore Floriddia - **Segretario**, con la collaborazione del Dr. Francesco Pio Benvenuto, si è riunito il giorno 18.7.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

[233] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAGAZZONI STEFANO [Direttore Generale della società SS Argentina Srl], SOCIETÀ SS ARGENTINA Srl - (nota n. 11356/489 pf18-19 GC/GP/ma del 10.4.2019).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, considerato che non è stata ancora acquisita ad oggi la prova della compiuta notifica dell'atto di convocazione all'odierna riunione in ordine alla posizione della società SS Argentina Srl, il cui esito da una consultazione del sito delle Poste Italiane risulta, allo stato, "in lavorazione", ritiene opportuno, per evidenti esigenze di certezza e di garanzia del contraddittorio, rinviare l'udienza al giorno 2 agosto 2019 ore 12.00, senza ulteriori avvisi, per l'acquisizione della prova dell'avvenuta notifica dell'atto di convocazione, come sopra descritto.

Sospende i termini ex art. 34 bis, comma 5, CGS, con decorrenza dal 18.7.2019.

[182] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PANSERA MASSIMO [all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Futsal Reggio Femminile], SOCIETÀ ASD FUTSAL REGGIO FEMMINILE - (nota n. 8261/431 pf18-19 GP/AS/sds del 7.2.2019).

Il Deferimento

Con il deferimento n. 8261/431 pf18-19 GP/AS/sds del 7.2.2019, la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale:

- il sig. "Pansera Massimo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Futsal Reggio Femminile, per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione ai punti 5, 9 e 11 del C.U. n. 1067 pubblicato in Roma il 22/06/2017, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2017, la documentazione attestante: il mancato incasso quota fideiussione; il mancato invio delega diritti immagine o allegato 5 e la mancata dichiarazione insussistenza debitoria del Comitato Regionale L.N.D.”;

- la società "ASD Futsal Reggio Femminile a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante".

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare all'esito della segnalazione della Co.Vi.So.D. del 28 maggio 2018.

Il deferimento proviene da una serie di rinvii di udienza, stante i problemi di perfezionamento delle notifiche sia dell'atto di deferimento che dell'avviso di convocazione all'udienza di trattazione dinanzi al Tribunale. Ogni rinvio di udienza è stato disposto con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

Il dibattimento

All'udienza del 18 luglio 2019 sono comparsi il rappresentante della Procura Federale Avv. Enrico Liberati, il quale si è riportato integralmente all'atto di deferimento, né ha chiesto l'accoglimento con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Pansera Massimo: inibizione di giorni 60 (sessanta);
- per ASD Futsal Reggio Femminile: ammenda di € 600,00 (seicento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Preliminarmente si dà atto della regolarità delle notifiche sia dell'atto dei deferimento che dell'avviso di convocazione all'udienza di trattazione del Tribunale.

Dalla segnalazione in atti della Co.Vi.So.D risulta effettivamente che il deferito non ha provveduto agli adempimenti previsti ai punti 5, 9 e 11 del C.U. n. non avendo depositato, entro il termine del 15/07/2017, la documentazione attestante il mancato incasso della di quota fideiussione, l'invio della delega sui diritti immagine e la dichiarazione del Comitato Regionale L.N.D. di insussistenza debitoria

Sussiste, pertanto, la responsabilità del deferito, in ragione del suo ruolo societario.

Dalla responsabilità del deferito consegue, inoltre, quella della società.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza delle violazioni contestate, infligge le seguenti sanzioni:

- per Pansera Massimo: inibizione di giorni 60 (sessanta);
- per ASD Futsal Reggio Femminile: ammenda di € 600,00 (seicento/00).

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Avv. Mario Antonio Scino

" "

Pubblicato in Roma il 25 luglio 2019.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Gabriele Gravina